

Studio Legale
Via
Puccinotti, 10 - 50129 FIRENZE
Avv. Nicola Da Settimo Passetti
Patrocinante in Cassazione
(Tel [redacted])
e-mail: [redacted]
MIUR - USR TOSCANA_ Ufficio X
Ufficio Segreteria per la Conciliazione
presso l'A.T. di Pisa
Via Pascoli, 8 - 56125 PISA
Pec: usppi@postacert.istruzione.it

Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
Istituto Istruz. Superiore "Pacinotti"
Via B. Croce, 32/34 - 56125 PISA
Pec: piis00700e@pec.istruzione.it

RICHIESTA DI TENTATIVO FACOLTATIVO DI CONCILIAZIONE

ex art. 135 del CCNL 2006-2009

Per il

docente CANDALISE Gianfranco, nato a Cosenza il 26.08.1980, iscritto
nella terza fascia delle graduatorie di istituto del per le classi di concorso A-46
- Scienze giuridico-economiche e A-45 - Scienze economico-aziendali,
rappresentato difeso e assistito nel presente procedimento dall'Avv. Nicola Da
Settimo Passetti [redacted] -

[redacted] ed elettivamente
domiciliato nel suo studio
in Firenze, via Puccinotti, 10 PEC:

FATTO

Il docente è
inserito nelle Grad. Ist. della provincia di Pisa sin dal 2009 e ha iniziato a
prestare servizio a tempo determinato per plurime supplenze dall'a.s. 2012/13
presso l'Ist. "Fascetti", sulla classe di concorso ex A019. Ha proseguito a
svolgere contratti di supplenza anche nel successivo triennio 2014/17, sempre
sulla classe ex A019, senza alcun rilievo, anzi, a quanto consta, superando
positivamente la fase di controllo e convalida prevista in occasione della
prima supplenza di ciascun triennio, da effettuarsi entro 30 gg. ai sensi
dell'art. 72, commi 1 e 2, DPR 445/00.

In data 02.10.2018

ha sottoscritto un contratto a tempo determinato di 18 ore settimanali dal
02.10.2018 al 30.06.2019 presso l'I.S. "Santoni" di Pisa, per un posto di
Sostegno.

Con Decreto

n. 122 senza data, ma comunicato al richiedente con mail in data 8.11.2018, la
scuola capofila, I.I.S. Pacinotti, ha decretato l'esclusione del docente dalle
graduatorie di istituto triennio 2017/20 per la cl. concorso A-46 e la
rettifica del punteggio dell'altra classe A-45 da punti 49 a punti 37.

Il
richiedente ritiene tale esclusione erronea ed illegittima, nonché lesiva dei suoi

interessi;

per tale motivo è opportuno oggi chiedere lo svolgimento del tentativo di conciliazione avanti l'USR, nell'articolazione competente, al fine del riconoscimento dei legittimi diritti del dipendente.

DIRITTO

1)

Violazione del principio di affidamento.

A seguito di

domanda di inserimento presentata nell'anno 2009 e rinnovata nei trienni successivi, il richiedente è sempre risultato inserito nella graduatoria di terza fascia per la classe di concorso ex A019 ora A-46. A seguito della stipula del primo contratto nel 2013, il docente ha dato per assodata la convalida del titolo relativa al triennio, atteso che la stessa deve avvenire entro 30 gg. dal primo rapporto di lavoro. Nel corso degli anni seguenti, in virtù del principio di affidamento e di buon andamento nei rapporti con la P.A., ha sempre ritenuto di avere titolo valido per l'accesso alla classe di concorso e, pertanto, ha sempre continuato a prestare servizio. Nessuna richiesta dei titoli è stata avanzata sino al 2018 (dopo oltre 9 anni dal primo inserimento e 5 anni dal primo contratto di lavoro) e solo a seguito di sollecito di altri aspiranti. Nel corso di questi anni il richiedente ha ritenuto che la convalida del titolo fosse stata effettuata richiedendo l'estratto degli esami sostenuti presso la facoltà di Economia di Catanzaro, presso la quale il docente aveva conseguito la laurea specialistica (LS84).

Il decreto

di esclusione è dunque quanto meno tardivo. Ed invero, se nel 2013 l'Amministrazione avesse effettuato tempestivamente il controllo, avvenuto invece dopo ben 5 anni, il docente avrebbe potuto avere contezza degli esami asseritamente mancanti, consentendogli di sostenerli in tempo per i rinnovi triennali successivi, cioè sin dal 2014.

2)

Violazione del principio di regolarizzazione

Nel caso di

pecie, attesa la buona fede del richiedente, corroborata dal comportamento di tacita approvazione da parte dell'Amministrazione, deve essere applicato il principio di regolarizzazione del procedimento, in base al quale nei concorsi a pubblici impieghi, il bilanciamento tra il dovere della p.a. di provvedere alla regolarizzazione della documentazione presentata dai candidati ed il principio della par condicio tra i partecipanti va ricercato nella distinzione del concetto di regolarizzazione da quello di integrazione documentale.

Quest'ultima

non è mai consentita, risolvendosi essa in un effettivo vulnus del principio di pari trattamento tra i concorrenti, mentre alla regolarizzazione la p.a. è sempre tenuta in forza del principio generale ricavabile dall'art. 6, comma 1, lett. b), legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il principio

di regolarizzazione desumibile da tale normativa è stato affermato costantemente dalla giurisprudenza amministrativa con riguardo ai concorsi pubblici, inserendosi tra gli istituti diretti ad incentivare la leale collaborazione tra la p.a. ed i soggetti coinvolti nel procedimento e procede, alla stregua di un diretto corollario, dal canone costituzionale di buon andamento amministrativo.

Per quanto

sopra, il dipendente

Chiede

Svolgersi

tentativo facoltativo di conciliazione ai fini del riconoscimento del servizio svolto sulla classe di concorso A-46, come servizio non specifico a valere per la classe di concorso A-45, in base ai principi di affidamento e di regolarizzazione. Chiede pertanto il mantenimento del punteggio di 49 p. sulla classe di concorso A-45.

Con riserva

di richiedere in via giurisdizionale il riconoscimento del servizio sopra indicato, in caso di mancato accoglimento della presente richiesta avanzata in via conciliativa, anche ai fini del risarcimento del danno subito.

Firenze,

Pisa, 12.11.2018

Avv. Nicola Da Settimo

Passetti